

# Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;  
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;  
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

*(Seduta del 6 maggio 2013)*

Relatore di maggioranza: GINO TRAVERSINI

Relatore di minoranza: FRANCESCO MASSI

## sulla proposta di legge n. 316

a iniziativa del Consigliere Giancarli

*presentata in data 3 maggio 2013*

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 10  
“NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI E  
DELLE PROVINCE NELLA REGIONE MARCHE”

Nuova titolazione:

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 APRILE 1980, N. 18  
“NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DALLO STATUTO”  
E ALLA LEGGE REGIONALE 16 GENNAIO 1995, N. 10  
“NORME SUL RIORDINAMENTO TERRITORIALE DEI COMUNI E DELLE  
PROVINCE NELLA REGIONE MARCHE”

**RELAZIONE ORALE**

**Testo proposto****Art. 1**

*(Modifica all'articolo 10 della l.r. 10/1995)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche), è aggiunto il seguente:

“4 bis. Il referendum consultivo sulla proposta di legge per l'istituzione di un nuovo Comune, mediante fusione di Comuni, è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, ai referendum consultivi si applica la legge regionale 5 aprile 1980, n. 18.”.

**Art. 2**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

**Testo modificato dalla Commissione****Art. 1**

*(Modifica all'articolo 10 della l.r. 10/1995)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche), è aggiunto il seguente:

“4 bis. Il referendum consultivo sulla proposta di legge per l'istituzione di un nuovo Comune, mediante fusione di Comuni, è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, ai referendum consultivi si applica la legge regionale 5 aprile 1980, n. 18.”.

1. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 (Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche), è sostituito dal seguente:

“4. Il referendum consultivo sulla proposta di legge per l'istituzione di nuovi Comuni, mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali è valido indipendentemente dal numero degli aventi diritto al voto che vi hanno partecipato.”.

**Art. 1 bis**

*(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 18/1980)*

1. L'articolo 8 della legge regionale 5 aprile 1980, n. 18 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto) è sostituito dal seguente:

**Articolo 8**

1. I referendum abrogativi vengono effettuati non più di due volte l'anno nei seguenti periodi:

a) tra il 1° maggio e il 31 luglio;

b) tra il 1° ottobre e il 31 dicembre.

2. I referendum indicati al comma 1, lettera a), sono indetti con decreto del Presidente della Giunta da emanarsi entro il 31 marzo; i referendum di cui al comma 1, lettera b), sono indetti con decreto del Presidente della Giunta da emanarsi entro il 31 agosto. Il decreto indica la data ai sensi del comma 1 nonché la richiesta.”.

**Art. 2**

*(Dichiarazione d'urgenza)*

*Identico*